



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30/10/2018

In data 30/10/2018 ^{h. 8:45} è riunita presso la sede legale dell'associazione in viale Garibaldi 8 Parma l'assemblea delle socie del Centro Antimafia per discutere ed deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie con come previsto dalla riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, Enti del Terzo Settore - E.T.S.);

2) Votazioni ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'associazione che constata che sono presenti le seguenti socie/n.) averi diritto al voto dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita in sede di regolare convocazione e chiama a fungere da segretario la sig. Ernestina Moinardi
Le socie presenti sono: Ernestina Moinardi, Daniela Moinardi, Mariella M. Bussè, Sora Cristofarielli, Eva Siliprandi, Enrica Archini, Samuel Figini, Cecilia Rizza, Sora Rodeghiero, Carlo Bacinelli, Gianluigi Giovanardi,

Compiuto l'acertanto di cui sopra la Presidente rileva i punti all'ordine del giorno:

1) la riforma dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore. La presidente informa le presenti che entro il 31/10/20 è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni di legge. La scadenza è disposta dall'art.

101 co. 2 del D. Legislativo n. 117 del 2017 e successive modifiche (l'ora in via di codice del Terzo Settore);

la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione all'Albo regionale delle ODV oltre che per inserirsi nel futuro registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando sarà operativo.

La presidente presenta quindi le bozze dello Statuto e precise che lo Statuto è approvato con la nuova disposizione prevista per le organizzazioni di volontariato del Terzo Settore poiché l'iscrizione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura articolo per articolo sottolineando le differenze rispetto alla versione vigente e come si siano volute pervenire affinché gli scopi ed i principi e lo statuto dell'associazione.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione ed alla approvazione con votazione palese delle modifiche definite lo Statuto nella sua integrità.



L'assemblea all'unanimità delibera di approvare
il nuovo Statuto sociale che viene allegato
al presente atto e ne forma parte integrante.
La Presidente quindi viene incaricata di compiere
tutte le pratiche necessarie per la registrazione
del presente atto, il quale è esente sia dalla
imposta di bollo che dall'imposta di registro
(ex art. 82, comma 3 e 5 del Codice del
Terzo Settore)

Nell'atto emendarsi la discutere e deliberare,
la Presidente dichiara chiusa la riunione alle
ore 9,30

La Presidente

Sufr

La Segretario

Elmaineri

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 23 OTT. 2020 SERIE:

N° 5302

Il Direttore

[Signature]



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"CENTRO ANTIVIOLENZA -ODV"
C.F. 920412703 AG



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive ~~modificazioni~~ ed integrazioni, un ente del terzo settore, in forma di Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"Centro Antiviolenza - ODV"**, con sede legale nel Comune di Parma, di seguito indicata anche come Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione opera nel territorio provinciale, nel territorio dell'Emilia Romagna, in ambito nazionale ed internazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Scopi, principi e attività

L'Associazione è antifascista, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, della democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni delle volontarie associate finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n. 328 e ss. Modifiche;
- educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.03.03 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

-alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle migranti

-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Più in particolare si occuperà di:

-prevenire e promuovere il contrasto alla violenza maschile sulle donne, in tutte le sue forme (fisica, psicologica, sessuale, economica), come violazione dei diritti umani nel rispetto delle norme di cui alla cd. Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011 emanata con legge 77/2013);

- prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione delle donne in ambito lavorativo, familiare ed extrafamiliare e fornire sostegno e assistenza, materiali e morali, alle donne che subiscono discriminazioni (nel lavoro, in famiglia, nelle istituzioni ecc.);

-svolgere attività nell'ambito della tutela dei diritti civili delle donne e dei loro figli quando sono vittima di violenze e discriminazioni;

-prevenire valorizzando i saperi femminili e la storia e la cultura delle donne;

-lavorare per la promozione dell'autonomia, dell'autodeterminazione delle donne;

-approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulle situazioni di difficoltà femminile e, in particolare, sul tema della violenza maschile nei confronti delle donne e dei loro figli, nella consapevolezza dello stretto legame tra violenza sulle donne e violenza assistita, e della violenza di genere.

Attività

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

-adottare la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, con la conseguenza che, sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, "empowerment";

-attivare la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne in tutte le sue forme: psicologica, fisica, economica, sessuale ecc. in ambito familiare ed extrafamiliare e lavorare affinché la violenza maschile sulle donne, che ha origine dalla disparità di potere tra sessi, sia riconosciuta come violazione dei diritti umani;

- combattere e contrastare la violenza alle donne favorendo politiche locali, regionali e nazionali volte a migliorare l'accoglienza delle donne;
- approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulle situazioni di disagio femminile, di discriminazione femminile e in particolare sul tema della violenza di ogni genere
- operare con un approccio di genere, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e delle bambine (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di Organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OMS, nonché dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali, delle norme nazionali ed internazionali;
- operare sulla necessità che i Centri Antiviolenza e le Case di ospitalità siano gestiti solo da personale femminile, volontario o retribuito, che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, ove sia garantita la supervisione e la formazione continua, e che si riconosca nel movimento femminista;
- di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie associazioni, nel rispetto dei principi espressi nel seguente Statuto.
- promuovere iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione, le istituzioni, le forze dell'ordine, tutti i soggetti pubblici e privati che possono venire a contatto ed operano a contatto con le donne sul piano culturale, sociale, politico, amministrativo, sanitario ecc.;
- ricercare ed attivare strumenti e strutture specifiche di solidarietà nei confronti delle donne in difficoltà e dei loro figli minori e che subiscano violenza sia in ambito extra familiare che in quello familiare;
- fornire sostegno e assistenza, materiali e morali a chi subisce, in particolare le donne, maltrattamenti e violenze, fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, in ambito familiare ed extra – familiare;
- organizzare e gestire luoghi di donne gestiti da donne ove le altre donne possono ricevere, gratuitamente, accoglienza, informazioni/consulenze legale e sostegno psicologico e trovare in dimensione collettiva, la coscienza e la consapevolezza dei propri diritti e la forza di lottare e di raggiungere la propria autonomia, autodeterminazione ciò attraverso l'apertura e/o la gestione di Centri Antiviolenza e/o sportelli d'ascolto, luoghi di Prima Accoglienza, Case rifugio o case di seconda accoglienza o di emergenza;
- fornire alle donne consulenze/informazioni specialistiche legale, psicologica;
- favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano le donne ed i minori;
- operare e collaborare con le istituzioni, con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dallo Statuto nell'interesse delle donne;
- difendere le donne nei propri momenti di confronto con la giustizia e le istituzioni, tramite la costituzione di parte civile dell'Associazione nei processi penali ed ogni altra iniziativa giudiziale a tutela dei diritti e degli interessi delle donne e dei loro figli;

- elaborare studi, ricerche e promuovere convegni ed incontri su temi culturali relativi alle donne, alla loro emancipazione e a tal fine organizza una biblioteca e un centro studi e documentazione;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione per le donne in relazione ai loro diritti;
- promuovere iniziative di formazione del volontariato e delle operatrici, anche in collaborazione con altre realtà, e nell'ambito di progetti specifici;
- approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulla condizione femminile sia in ambito familiare che extrafamiliare in particolare, sul tema della violenza di ogni genere in modo precipuo, nei confronti delle donne e dei loro figli,
- accogliendo le donne nel Centro e nelle Case e negli sportelli d'ascolto
- favorire politiche locali tese a migliorare l'accoglienza delle donne e sensibilizzare al tema;
- proporre iniziative, azioni, programmi, piani di lavoro, progetti contro la violenza alle donne e contro la discriminazione delle donne e per il loro empowerment nel rispetto dei principi e della metodologia della propria metodologia;
- individuare gli obiettivi politici e la programmazione annuale delle azioni che si intendono realizzare;
- favorire scambio, confronto, sostegno, valorizzazione reciproca tra Associazioni che si occupano della tutela delle donne e della lotta alle discriminazioni che sono parte della rete dei Centri a livello regionale e nazionale (Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza e dell'Associazione Nazionale Dire-donne in rete contro la violenza) anche attraverso materiali prodotti dalle singole Associazioni poiché l'arricchimento delle singole aumenta la forza e dà maggiore visibilità all'esterno a tutte;
- agevolare lo scambio di informazioni rispetto alle convenzioni, e alle forme di finanziamento pubblico e privato, bandi e gare, anche con altri Centri Antiviolenza che si riconoscano nella metodologia della relazione tra donne ecc.;
- elaborare progetti di ricerca per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza e aumentare la conoscenza del fenomeno;
- realizzare azioni di sensibilizzazione e prevenzione al fine di diffondere la conoscenza dell'esistenza del Centro e della sua metodologia e di far emergere il problema della violenza alle donne;
- sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle differenze, superando identità e ruoli stereotipati, nell'ottica di prevenire forme di discriminazione e svalorizzazione con particolare attenzione alle questioni di genere;
- proporre percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in partenariato con altri soggetti con cui si condividono scopi e finalità;
- progettare e gestire corsi di formazione, anche in un'ottica di prevenzione, per figure professionali differenziate tra cui forze dell'ordine, personale socio-sanitario, insegnanti, magistrati, avvocati, ed a qualsiasi altra e diversa istituzione pubblica e/o privata, ente, gruppo, associazione ecc. per aumentare e scambiare conoscenze, fare circolare metodologie ed esperienze;

- organizzare convegni, dibattiti, cicli di seminari tesi ad approfondire la tematica ed incidere sulla coscienza collettiva, i mass media e le istituzioni;
- promuovere attività formative rivolte alle operatrici/volontarie del Centro Antiviolenza con lo scopo di condividere metodologie, approfondire e sviluppare nuove competenze;
- sviluppare azioni che favoriscano la consapevolezza che la violenza alle donne non è solo un problema locale ma è diffuso nel territorio di Parma, nazionale e in tutto il mondo
- essere forza interlocutrice e propositiva per le istituzioni comunali, provinciali, Regionali e nazionali sul territorio della provincia di Parma per quanto attiene la tematica della violenza alle donne e svolgere una funzione propositiva, critica ed innovativa per introdurre, migliorare e/o modificare le normative regionali e nazionali relative ai diritti delle donne;
- promuovere ed organizzare la costruzione di reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali) promuovendo la comunicazione ed il rapporto con i componenti della rete per la messa in atto e la condivisione di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza delle donne in caso di violenza;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza a donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
- progettare e mettere in atto attività di "fund-raising";
- partecipare a bandi e progetti Regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa ed in accordo con questa se ritenuta opportuna dal Consiglio dell'associazione, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati;
- partecipare a tavoli, forum locali, regionali, nazionali o internazionali nel rispetto della pluralità, dell'autonomia e delle scelte del Centro Antiviolenza;
- svolgere un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o le modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi delle donne, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dalle socie e dalle donne che lavorano, operano e frequentano il Centro;
- elaborare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per le socie del Centro e per il territorio;
- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;
- essere un soggetto politico che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;

L'associazione si impegna a svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

L'associazione svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi delle associate;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi pubblici e privati, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrante derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. attività di raccolta fondi;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la

vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro.

Tale assemblea dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque in tempo utile per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Socie dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte coloro che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto condividendo gli scopi ed i principi meglio precisato negli art. 1 e nella pratica politica delle donne per le donne.

Le socie hanno gli stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Le socie possono essere solo donne in coerenza con i principi identitari dei Centri Antiviolenza previsti e riconosciuti dalla Convenzione di Istanbul, senza discriminazione di nazionalità, lingua, religione ecc. che condividano le finalità e gli scopi dell'associazione. Il numero delle aderenti è illimitato. Sono socie dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le socie che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nel rispetto dei principi dell'associazione e del suo Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione delle socie

L'ammissione a socia, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessata in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro delle socie dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea delle associate che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni e decorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione ai sensi del presente statuto per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- per mancata partecipazione all'assemblea delle socie per più di tre volte consecutive senza alcun valido motivo;
- per la violazione della riservatezza dei dati e delle situazioni trattate;

L'esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle socie che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro socie a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della socia vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle socie.

Le socie recedute o escluse non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri delle socie

Le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto e godendo dell'elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, la socia deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei giorni 15 – quindici – successivi. La presa visione dei libri sociali è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Le socie sono obbligate a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e precisamente è obbligatorio nominare l'Organo di Controllo nel momento in cui l'Associazione supera per due esercizi consecutivi due dei tre limiti indicati all'art. 30 del Codice del Terzo settore:
 - a) 110.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale
 - b) 220.000, 00 euro di entrate;
 - c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

La nomina dell'organo di Controllo è obbligatorio anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 co. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritte da almeno tre mesi nel libro socie. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di 2 – due – deleghe. L'Assemblea viene convocata dalla Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi delle componenti del Comitato direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe da altra componente del Consiglio direttivo eletto dalle presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 – sette - giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti delle socie presenti o rappresentate.

L'Assemblea ordinaria:

-nomina e revoca le componenti degli organi sociali;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte della socia esclusa;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuove socie in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socia non ammessa;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale nel rispetto dei principi e degli scopi dell'associazione;
- approva e modifica gli eventuali Regolamenti inerenti i diversi aspetti del funzionamento interno all'associazione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera su tutto quanto, anche se non previsto nell'elencazione che precede che sia sottoposto alla sua competenza dagli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle socie, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle socie e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

Per deliberare sulla trasformazione, fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.

Nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 – tre- e non superiore a 9 – nove - elette dall'Assemblea dei soci. Le componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente le socie che siano tali da almeno 3 – tre - mesi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno delle componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima tra le non elette, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle socie immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà delle componenti del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed una Segretaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle socie;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dalla componente più anziana di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità o del rispetto dei termini, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutte.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni.

Art. 10 – La Presidente

La Presidente, nominata dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch'essa nominata dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione della nuova Presidente.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso la Vice Presidente deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui una suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Le componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministrateci notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

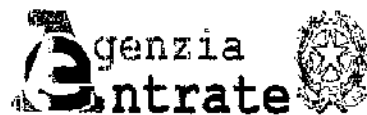
Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PR - DIREZIONE PROVINCIALE DI
PARMA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PR**

Oggetto: **REGISTRAZIONE STATUTO ONLUS**

Classificazione:

Mittente: **CENTRO ANTIVIOLENZA**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0057955**

Data: **30/10/2020 10:02:19**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 2 - UT PARMA -
DP PARMA**

